



COMUNE DI CONCESIO
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE
SPONSORIZZAZIONI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30.07.2019

Indice generale

.....	1
ARTICOLO 1 – OGGETTO E NORMATIVA.....	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 – GESTIONE E FINALITÀ DELLE SPONSORIZZAZIONI.....	4
ARTICOLO 4 – AMBITO APPLICAZIONE SPONSORIZZAZIONI E CLAUSOLA SPONSOR .	4
ARTICOLO 5 – DIRITTO DI RIFIUTO ED ESCLUSIONI.....	5
ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR.....	5
ARTICOLO 7 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE INERENTI IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.....	6
ARTICOLO 8 – AFFIDAMENTO CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE.....	6
ARTICOLO 9 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE SUPERIORI A 40.000 EURO	7
ARTICOLO 10 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.....	7
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE.....	8
ARTICOLO 12– ASPETTI CONTABILI E FISCALI.....	8
ARTICOLO 13 – EROGAZIONI LIBERALI.....	8
ARTICOLO 14 – INIZIATIVA.....	9
ARTICOLO 15 – ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE.....	9
ARTICOLO 16 – DONAZIONI PROMISSORIE.....	9
ARTICOLO 17 – CASI PARTICOLARI.....	10
ARTICOLO 18– CONTROLLI E VERIFICHE.....	10
ARTICOLO 19– TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	10
ARTICOLO 20– RINVIO.....	10
ARTICOLO 21– ENTRATA IN VIGORE.....	10

ARTICOLO 1 OGGETTO E NORMATIVA

1. Il presente Regolamento, disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune di Concesio, in attuazione delle seguenti disposizioni:
 - articoli 1174, 1322 Codice Civile;
 - DPR n. 633/1972 articolo 13, comma 2, lett. d);
 - articolo 1, comma 1-bis Legge n. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
 - D. Lgs n. 507/1993 articoli 16, 17, 38;
 - Legge n. 449/1997 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*), art. 43 (*Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività*);
 - Art. 30 comma 8 lettera c) L. 448/1999;
 - D. Lgs 267/2000, articolo 119 (*Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni*), articolo 162 (*Principi del Bilancio*) e articolo 192 (*Determinazioni a contrarre e relative procedure*);
 - D. Lgs n. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
 - D. Lgs n. 50/2016 (*Codice dei Contratti Pubblici*, in particolare art. 19 (*Contratti di sponsorizzazione*), art. 20 (*Opera pubblica realizzata a spese del privato*), art. 36 (*Contratti sotto soglia*) e art. 151 (*Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato*);
 - determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 24/2001;
 - Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 556 del 31/05/2017 (aggiornamento determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*).
2. Le Disposizioni contenute nel presente Atto, sono finalizzate alla esplicitazione organica e sostanziale delle iniziative di sponsorizzazione, nel rispetto dei principi cardini dell'attività amministrativa, quali, l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza, il buon andamento e l'imparzialità;
3. Il ricorso alle procedure in oggetto rappresenta un'opportunità di finanziamento delle attività dell'Ente, favorendo altresì la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, realizzando così economie di spesa, a garanzia di una migliore qualità nei servizi erogati alla collettività;
4. Le risorse finanziarie derivanti dai contratti di sponsorizzazione, oltre ad incrementare lo standard qualitativo dei servizi Comunali, sono destinate unicamente al Bilancio dell'Ente, con esclusione di qualsiasi fondo destinato al trattamento economico accessorio del personale, dirigenziale e non dirigenziale.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) per "**contratto di sponsorizzazione**": trattasi di contratto a prestazioni corrispettive, ovvero una parte (**sponsor**) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni e servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (**sponsee**), la quale, nell'ambito dei propri eventi, iniziative o progetti, si impegna a pubblicizzare, in appositi spazi, il marchio, il nome, l'immagine, il prodotto o la ragione sociale, secondo le modalità ed i tempi pattuiti. Suddetta obbligazione costituisce un'obbligazione di mezzi, pertanto si ritiene adempiuta al momento della realizzazione dell'evento, indipendentemente dall'effettivo ritorno d'immagine sperato dallo Sponsor;
- b) per "**sponsorizzazione**": ogni contributo di beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria attività o la propria immagine;
- c) per "**sponsor**": ai sensi dell'art. 119 del T:U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000, è il soggetto pubblico o privato (persona fisica o giuridica), che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;

- d) per “**sponsee**”: il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
- e) per “**spazio pubblicitario**”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
- f) per “**veicolo pubblicitario**”: l'opera o la prestazione attraverso cui lo “sponsor” produce il beneficio conseguente alla sponsorizzazione; esso non necessariamente include l'individuazione di “uno spazio pubblicitario”;
- g) per “**sponsorizzazione tecnica**”: quella in cui lo sponsor, per lo sfruttamento di spazi per scopi pubblicitari, svolge direttamente l'attività oggetto di sponsorizzazione (esempio: esecuzione di lavori);
- h) per “**sponsorizzazione finanziaria o pura**”: quella in cui lo sponsor, per lo sfruttamento di spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento;
- i) per “**sponsorizzazione mista**”: tipologia di sponsorizzazione che presenta i caratteri della sponsorizzazione tecnica e mista.

ARTICOLO 3

GESTIONE E FINALITÀ DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. L'obiettivo del Regolamento è la creazione di una disciplina unitaria e coerente, volta a chiarire alcuni ambiti del contratto di sponsorizzazione, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.
2. L'Ente può stipulare contratti atipici, a condizione che siano funzionali alla realizzazione del fine pubblico perseguito, (vincolo di scopo), quale finalità primaria, nonché realizzare risparmi di spesa per l'Ente. Sono però esclusi quei contratti generanti un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata.
3. In questo senso, fondamentale è il Codice degli Appalti, poiché ha introdotto una disciplina totalmente nuova e semplificata sia per i contratti di sponsorizzazione dei beni culturali, sia per i contratti di sponsorizzazione “ordinaria” concernente gli altri settori.
4. L'Art. 19 del D. Lgs n.50/2016, trova applicazione per qualsiasi tipologia di sponsorizzazione, ovvero riguardante lavori, servizi e fornitura.
5. Ulteriore aspetto concerne l'equiparazione delle procedure di scelta dello sponsor sia per le sponsorizzazioni “pure o finanziarie”, sia per quelle “tecniche”. Pertanto, sarà irrilevante il fatto che lo Sponsor sia tenuto all'esborso di denaro, all'assunzione di un debito dell'Ente, ad eseguire direttamente i lavori, a prestare servizi o le forniture a proprie spese. La natura tecnica della sponsorizzazione, imporrà la sola necessità di osservare le norme pubblicitistiche in materia di progettisti ed esecutori.

ARTICOLO 4

AMBITO APPLICAZIONE SPONSORIZZAZIONI E CLAUSOLA SPONSOR

1. La sponsorizzazione tecnica, finanziaria o mista a favore dell'Ente, può avere ad oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - a) la fornitura di materiale, attrezzature, beni;
 - b) la gestione di un'opera, un servizio o un'area;
 - c) la realizzazione di un lavoro, la prestazione di un servizio,
 - d) la realizzazione di un'opera.
2. La sponsorizzazione concerne progetti, iniziative, prodotti, beni, servizi, tra i quali a fini esemplificativi si indicano:
 - a) attività od eventi culturali, artistici, turistici, nonché mostre, concerti e spettacoli promossi dal Comune, sia direttamente che indirettamente;
 - b) eventi sportivi, eventi di rilevanza sociale;
 - c) manifestazioni o incontri volti a coinvolgere e/o sensibilizzare la comunità, inerenti tematiche attuali e complesse;
 - d) servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, rotatorie, parchi, giardini, aree diverse ed immobili comunali, arredo urbano;
 - e) attività di promozione e comunicazione territoriale;
 - f) fornitura di beni, come ad esempio pannelli informatici o ulteriore attrezzatura informatica;

- g) attività concernenti contratti di lavori, servizi e forniture inerenti i beni culturali, nonché contratti volti al sostentamento di Istituti culturali;
- h) attività poste in essere da Associazioni/Onlus nell'alveo del Settore Sociale, ovvero attività volte a tutelare e sostenere le cosiddette "categorie deboli";
- i) attività inerenti lo sviluppo, la crescita, l'inserimento e la formazione dei giovani;
- j) attività volte a ridurre le diseguaglianze e favorire l'integrazione nella Comunità.

ARTICOLO 5

DIRITTO DI RIFIUTO ED ESCLUSIONI

1. Il Comune può rifiutare le proposte di sponsorizzazione, ovvero recedere dal contratto qualora si riscontri un conflitto d'interesse tra l'attività dell'Ente e quella dello Sponsor, nonché quando l'attività in oggetto possa ledere l'immagine del Comune o vi siano motivi d'interesse o ordine pubblico;
2. Il presente Regolamento dispone l'esclusione delle sponsorizzazioni per:
 - pubblicità riguardante la diffusione di tabacco, sostanze alcoliche e/o stupefacenti_psicotrope, ovvero pubblicità inerente gioco d'azzardo, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi/manifesti contrari ai principi costituzionali, ovvero contrari ed offensivi della morale e del decoro pubblico;
 - messaggi volti ad istigare e diffondere l'odio e la discriminazione di qualsiasi tipologia;
3. Non possono stipulare Contratti di sponsorizzazione i seguenti soggetti:
 - coloro che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale;
 - coloro che non risultano in possesso dei requisiti individuati dall'Art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
 - coloro che non rispettano, o non dichiarano di rispettare, i Principi definiti e contenuti nella Risoluzione 2003116 del 13 Agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani, tra cui: il diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio; il diritto alla protezione dell'ambiente; i diritti inerenti la tutela dei consumatori; il diritto alla sicurezza ed alla salute delle persone; i diritti dei lavoratori; i diritti concernenti il rispetto delle politiche sociali, economiche e culturali, ovvero il rispetto della prassi e della correttezza dei comportamenti e delle norme in materia imprenditoriale e pubblica;
4. Il soggetto interessato, in riferimento ai requisiti espliciti al precedente punto, è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000.

ARTICOLO 6

PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR

1. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. La scelta dello Sponsor è effettuata nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 19 del D. Lgs n. 50/2016.
3. La ricerca di Sponsor, in relazione alle iniziative individuate ai sensi del precedente Art. 3, avviene tramite pubblicazione sul sito Internet dell'Ente per un periodo non inferiore a 30 giorni ("Avviso per manifestazione di interesse"), in cui si descrivono le iniziative di sponsorizzazione ed i preventivi di spesa;
4. Le iniziative sono disciplinate alla luce di quanto esposto all'Art. 3, rispettando altresì i vincoli e gli obiettivi indicati nel PEG, relativamente a quanto assegnato ai Responsabili di Settore.
5. Il procedimento di scelta è effettuato attraverso procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso. Suddetto avviso, approvato con determinazione dirigenziale, da parte del Responsabile di Settore competente per materia in sede di avvio della procedura di sponsorizzazione.
6. L'avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio online, inserito ai fini della trasparenza nel sito Internet del Comune e deve almeno contenere:
 - l'oggetto della sponsorizzazione;

- presupposti di partecipazione;
- modalità e termine per presentare le offerte;
- criteri per la valutazione delle offerte;
- il bene, l'attività, il servizio che si intende sponsorizzare, oppure la somma richiesta ai fini della stessa;
- inesistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'Ufficio procedente ed il Responsabile del Procedimento;
- la compresenza eventuale di altri Sponsor nell'alveo dello stesso oggetto;
- vantaggi e corrispettivo offerti allo Sponsor.

ARTICOLO 7

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE INERENTI IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Normalmente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Responsabile del Settore procede alla valutazione delle medesime.
2. Il presente Regolamento disciplina la valutazione di situazioni di conflitto d'interesse, incompatibilità, motivi o cause di esclusione, o altre situazioni che contrastano la pattuizione del contratto di sponsorizzazione.
3. Vengono analizzate le offerte pervenute, nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari tra gli operatori che abbiano manifestato interesse, in base ai parametri indicati nell'Avviso; altresì, può essere disposta un'integrazione dell'offerta, nonché un'eventuale seconda fase, volta ad acquisire offerte migliorative da parte di chi ha aderito all'Avviso. E' ammissibile la compresenza di più sponsorizzazioni, che eventualmente si suddividano il costo, mediante contributi egualmente ripartiti.
4. Nel caso in cui le offerte pervenute generassero un risultato superiore rispetto al costo inizialmente previsto, il Responsabile del Settore competente si riserva l'eventualità di rimodulare l'oggetto della sponsorizzazione.
5. L'offerta è presentata in forma scritta e deve contenere obbligatoriamente:
 - a) le dichiarazioni previste dalla Manifestazione d'Interesse;
 - b) l'accettazione di quanto previsto nell'Avviso e il rispetto del presente Regolamento;
 - c) l'impegno ad assumere le responsabilità e gli adempimenti previsti (es: autorizzazioni, pagamento canoni ecc..).
6. Nell'eventualità in cui, l'oggetto della sponsorizzazione sia costituito dalla realizzazione di lavori, prestazioni e/o forniture a cura e spese dello Sponsor, il Responsabile competente per Settore dovrà verificare ed accertare il possesso dei requisiti esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti previsti sia dalla normativa comunitaria, sia da quella nazionale (Codice Appalti). Nello specifico, la stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi (Art. 19 D. Lgs 50/2016).

ARTICOLO 8

AFFIDAMENTO CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

1. Tale procedura rappresenta una deroga rispetto a quanto previsto nell'Articolo precedente. Invero, la disciplina contenuta nel Codice Appalti, prevede il ricorso alla procedura di scelta dello sponsor solo per importi superiori a 40.000 €, mentre per importi inferiori, sembra profilarsi l'applicazione di una procedura ancor più snella ed informale mediante negoziazioni individuali con i singoli operatori economici interessati. Specificatamente, si potrà effettuare un affidamento diretto quando:
 - la procedura disciplinata all'Articolo 7 risulta essere stata esperita per due volte e l'esito è infruttuoso;
 - in determinate circostanze e/o eventi particolari, adeguatamente motivati, ovvero la natura e le peculiarità dell'oggetto di sponsorizzazione, propendono verso un unico soggetto determinato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenzia la fornitura di materiale usa e getta, arredo urbano, realizzazione di opere di modica entità, fornitura di divise, attrezzi e/o materiale da consumo;
 - nel caso di sponsorizzazioni il cui valore è inferiore a 40.000 €, iva esclusa, (vedi articolo successivo);

2. In ogni caso, il Responsabile del Settore competente dovrà valutare la fattibilità ed i presupposti per un affidamento diretto.

ARTICOLO 9

CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE SUPERIORI A 40.000 EURO

Relativamente all'affidamento di contratti di sponsorizzazione superiori a 40.000 Euro, si applica quanto indicato e previsto all'Articolo 19 del Decreto Legislativo n. 50/2016, nonché quanto disciplinato dal presente Regolamento.

Suddetto procedimento deve avvenire nel rispetto dei principi di origine comunitaria e costituzionale, costituenti presupposti imprescindibili per l'attività amministrativa e per la sua esecuzione.

ARTICOLO 10

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il contratto di sponsorizzazione, stipulato necessariamente in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - oggetto del contratto,
 - causa del contratto, secondo il criterio della causa in concreto;
 - l'accordo delle parti, i relativi obblighi e le modalità di attuazione della sponsorizzazione;
 - il valore corrispettivo della sponsorizzazione;
 - la durata del contratto, salvo i casi in cui la natura e le peculiarità dell'oggetto rendano necessario un termine maggiore,;
 - il diritto all'utilizzo dello spazio pubblicitario da parte dello Sponsor;
 - controlli sull'attività dello Sponsor e le penali in caso di inadempimento;
 - clausola di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
 - risoluzione contratto per inadempimento;
 - in caso di controversie, la competenza del Tribunale di Brescia;
 - la disciplina delle spese contrattuali;
 - se dovuta e prevista, l'importo dell'imposta sulla pubblicità, secondo quanto previsto dalla normativa di settore e dal Regolamento Comunale dell'imposta Comunale sulla Pubblicità.
2. Fondamentale è la previsione nel contratto del diritto di recesso da parte del Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, secondo la disciplina prevista dalla Legge 241/1990. Tale diritto, da esercitare prima della scadenza, deve essere tempestivamente e formalmente comunicata allo Sponsor.
3. Ulteriore peculiarità prevista dal contratto, concerne la clausola risolutiva espressa, qualora lo Sponsor arrechi un danno all'immagine dell'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
4. Infine, con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione tra lo Sponsor e il Responsabile di Settore competente, si autorizza l'utilizzazione dello spazio pubblicitario.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1. Con riferimento all'obbligazione a carico del Comune, si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo, una serie di prestazioni che l'Ente, quale parte del contratto di sponsorizzazione, è tenuto ad adempiere:
 - utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (buoni mensa, inviti a manifestazioni, biglietti d'ingresso di mostre, manifestazioni);
 - utilizzo di spazi interni al Comune (bacheche, ascensori, pannello elettronico, impianti sportivi);
 - riproduzione del marchio, delle generalità dello sponsor sul materiale oggetto del progetto/manifestazione, nonché pubblicità sul Sito Internet del Comune;
 - posizionamento di cartelli o targhe indicanti i dati dello Sponsor presso il Comune, presso aree verdi, spazi pubblici, nonché ogni altra luogo di proprietà dell'Ente.
2. Suddetta pubblicità viene determinata e pattuita in sede di stipulazione del contratto. Invero, l'eventuale imposta sulla pubblicità è corrisposta direttamente al Comune, o al suo conces-

sionario, nella misura prevista dalla Legge e dal Regolamento Comunale concernente la pubblicità ed i relativi obblighi.

ARTICOLO 12

ASPETTI CONTABILI E FISCALI

1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti nel Bilancio e nel P.E.G di inizio anno, ovvero possono subire delle variazioni nel corso dell'esercizio, ma è garantito il rispetto dei principi contabili e finanziari previsti in materia di contabilità pubblica ed Enti Locali.
2. Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento generano l'emissione di fattura ed alle singole fattispecie si applica la relativa disciplina fiscale.
3. Quanto indicato e pattuito dal contratto di sponsorizzazione, non esonera lo Sponsor dal pagamento di eventuali tributi e/o canoni previsti dalla Legge.
4. Nel caso in cui, l'oggetto del contratto sia costituito dall'effettuazione di lavori, servizi e /o forniture è necessaria la "doppia fatturazione", ovvero la fatturazione dello Sponsor al Comune del valore dei lavori soggetti ad Iva, e la fatturazione del Comune allo Sponsor di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il pari valore della promozione di immagine fornita allo Sponsor.
5. La regolamentazione contabile varierà a seconda della tipologia di contratto pattuita, ovvero:
 - contributi economici: il Comune emetterà fattura al soggetto Sponsor, di importo pari a quanto ascritto nel contratto;
 - esecuzione lavori, prestazione di servizi e/o forniture: in tal caso, sarà necessaria una doppia fatturazione come descritto ed indicato al punto precedente.
6. Eventuali costi e/o spese di registrazione del contratto saranno a carico dello Sponsor, mentre, l'emissione di fattura da parte del Comune avverrà solamente a pagamento effettuato.

ARTICOLO 13

EROGAZIONI LIBERALI

1. Ad integrazione della disciplina codicistica, si prevedono nell'ambito delle sponsorizzazioni anche i cosiddetti "*atti di liberalità tra vivi*", ovvero, atti caratterizzati dallo spirito liberale, non prevedendosi alcun interesse economico come corrispettivo, bensì si ha un arricchimento del Comune ed un impoverimento patrimoniale del soggetto donante.
2. L'erogazione descritta al primo comma del seguente articolo, può caratterizzarsi:
 - dalla donazione di una somma di denaro, un bene immobile, un bene mobile o un universalità di mobili;
 - la donazione di cui al precedente punto può essere vincolata, ovvero finalizzata ad un determinato scopo;
 - donazione consistente in un obbligo di fare in capo al donante, ovvero può riguardare una fornitura, un servizio o un lavoro (donazioni promissorie).

ARTICOLO 14

INIZIATIVA

1. L'erogazione liberale a favore del Comune può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. Il Responsabile competente, nel caso ivi descritto, predisporrà un Avviso, il quale verrà reso pubblico nell'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, altresì, l'Avviso specificherà che trattasi di un'erogazione liberale, per la quale non corrisponderà nessun corrispettivo da parte del Comune.
3. La forma dell'atto di liberalità risponde ai requisiti previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di legge.
4. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilirà l'accettazione o il rifiuto di una determinata donazione. Nel caso in cui, l'oggetto della liberalità sia un bene immobile, la competenza sarà del Consiglio Comunale.

5. La sottoscrizione del contratto in questione è demandata al Responsabile competente per materia ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000.

ARTICOLO 15 ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE

1. Le donazioni descritte precedentemente, saranno accettate qualora il donante o il soggetto esecutore diverso dal donante, abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
2. Le finalità legate all'atto di liberalità debbono essere compatibili e rispettose delle finalità istituzionali.
3. Il Comune può anche rifiutare una determinata donazione, purché il rifiuto sia motivato.

ARTICOLO 16 DONAZIONI PROMISSORIE

1. Le suddette donazioni si caratterizzano per l'assunzione di un obbligo di fare in capo al donante, che può esplicarsi nella prestazione di una fornitura al Comune o alla collettività, nella prestazione di un servizio, ovvero nella prestazione di lavori da eseguirsi su immobili, suoli o terreni nella disponibilità dell'Ente.
2. La prestazione, che può essere eseguita dal donante o da un soggetto terzo, si regolarizza attraverso la stipula di una Convenzione, la quale prevede che:
 - il soggetto che esegue la prestazione deve essere in possesso di adeguate capacità tecnico_specialistiche;
 - deve essere in possesso di idonea copertura assicurativa e deve operare nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
 - l'estraneità del Comune rispetto a controversie eventuali tra donante ed i propri dipendenti, ovvero tra soggetto incaricato e personale impiegato;
 - divieto di cessione del contratto di donazione;
 - la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni d'interesse pubblico.

ARTICOLO 17 CASI PARTICOLARI

1. Per quanto concerne atti di liberalità aventi ad oggetto somme di denaro o in natura, riguardanti iniziative a sostegno della cultura o finalizzate all'acquisto di beni e servizi, per i quali si utilizzano Convenzioni Consip o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si applica la normativa di settore.
2. Il Comune, qualora l'iniziativa sia dell'Ente, ovvero qualora sia del soggetto donante, è tenuto a rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti l'attività finanziata attraverso somme di denaro o altri beni.

ARTICOLO 18 CONTROLLI E VERIFICHE

1. L'ufficio competente vigilerà sull'adempimento del contratto, nonché sarà tenuto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
2. In caso di inadempimento contrattuale, si provvederà alla risoluzione dello stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno;
3. Eventuali difformità, emerse in sede di verifica devono essere notificate tempestivamente allo Sponsor.

ARTICOLO 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che Comune di Concesio tratta i dati personali forniti e liberamente comu-

nicati. Il Comune di Concesio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nel rispetto della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

ARTICOLO 20

RINVIO

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge applicabili.
2. I richiami effettuati e contenuti nel suddetto Regolamento, si riferiscono alle disposizioni vigenti al momento dell'attuazione.

ARTICOLO 21

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla conseguita esecutività della Deliberazione che lo approva.